Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Venerdì, 29 marzo 1935 - Anno XIII** — **Numero 74**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1934-XIII, n. 2400.
Approvazione del nuovo statuto della Regia università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Cagliari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2034, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2232, e 22 ottobre 1931, n. 1558;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Cagliari, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 6. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Cagliari.

TITOLO I.

Parte generale.

Art. 1. — L'Università di Cagliari comprende le seguenti Facoltà:
Facoltà di giurisprudenza - Facoltà di lettere e filosofia - Facoltà di medicina e chirurgia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Facoltà di farmacia.

Art. 2. — Per ciascun corso il professore deve tenere almeno tre ore settimanali di lezione in giorni distinti.

Art. 3. — Lo studente, al momento della immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui al Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria annota le tasse e soprattasse pagate dallo studente.

Art. 4. — Lo studente ha l'obbligo di frequentare le lezioni dei corsi a cui s'iscrive e non può essere ammesso agli esami relativi se non abbia riportato le firme di frequenza.

Art. 5. — Nessun anno è valido se lo studente non prende iscrizione ad almeno due corsi, salve le disposizioni speciali delle singole Facoltà.

Art. 6. — Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:
1) ammonizione; 2) interdizione temporanea da uno o più corsi; 3) sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi; 4) esclusione temporanea dall'Università.

Art. 7. — L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.
L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà e può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio.
Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà lo studente può appellarsi al Senato accademico.
L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.
Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 8. — Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.
Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
Le sanzioni disciplinari inflitte in altre Università o Istituti superiori sono integralmente applicate nell'Università di Cagliari se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 9. — Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 10. — Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 11. — Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 12. — Gli esami di profitto in tutte le Facoltà vengono sostenuti per singole materie, salvo che le Facoltà dispongano altrimenti e indichino nel manifesto annuale, di cui al Regolamento generale universitario, gli aggruppamenti per le varie discipline.
Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà.

Si compongono normalmente di tre membri, cioè di due professori ufficiali, e di un libero docente o cultore della materia d'esame.

Art. 13. — Qualora una Facoltà abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa può ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa.

Gli studenti hanno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui iniziarono il corso di studi universitari.

Art. 14. — Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi del Regolamento generale universitario.

Art. 15. — L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente alla Facoltà e in una prova orale, nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere almeno due fra tre temi scelti da lui stesso in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione, ed accettati dalla commissione esaminatrice, salvo disposizioni contrarie delle diverse Facoltà.

La dissertazione scritta dev'essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione di esami di laurea e in numero di copie bastevoli per essere distribuite ai membri della commissione. I temi per l'esame orale debbono essere comunicati in segreteria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 16. — La commissione per l'esame di laurea, salve le speciali disposizioni del presente statuto per le singole Facoltà, è costituita di undici membri, dei quali sette professori di ruolo od incaricati della Facoltà, e quattro liberi docenti o cultori delle materie insegnate nella Facoltà stessa.

In ogni caso un componente deve essere libero docente.

Art. 17. — Il laureato, che aspiri al conseguimento di altra laurea, può ottenere una abbreviazione di corso.

La Facoltà, alla quale egli intende iscriversi, tenuto conto degli studi da lui compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale può essere ammesso, il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi.

In ogni caso il richiedente deve essere fornito del titolo di studi medi stabilito per l'iscrizione alla Facoltà a cui aspira, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 18. — Le Facoltà propongono i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma.

Art. 19. — Entro il mese di maggio i liberi docenti debbono presentare all'approvazione della Facoltà i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, salva, per i liberi docenti che per la prima volta intendano esercitare la libera docenza all'Università di Cagliari, l'applicazione delle disposizioni del regolamento generale universitario.

Le Facoltà possono riconoscere al corso libero, svolto da un privato docente, valore uguale a quello del corrispondente corso ufficiale ove il programma presentato corrisponda, per l'estensione della materia, a quello ufficiale. Il corso però non sarà ritenuto valido se il libero docente non abbia impartito il numero delle lezioni prescritte in conformità degli obblighi dei professori ufficiali.

Art. 20. — I liberi docenti di discipline sperimentali debbono provare di possedere i mezzi didattici necessari, che possono essere messi a loro disposizione anche dai direttori degl'istituti universitari.

TITOLO II.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 21. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce due lauree: in giurisprudenza e in scienze politiche.

Art. 22. — La durata degli studi per ciascuna delle lauree indicate all'articolo precedente è di quattro anni.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

a) per il conseguimento della laurea in giurisprudenza:

1. Filosofia e teoria generale del diritto;
2. Storia del diritto romano;
3. Storia del diritto italiano (biennale);
4. Istituzioni di diritto romano;
5. Istituzioni di diritto pubblico;
6. Istituzioni di diritto privato;
7. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale);
8. Diritto sindacale e corporativo;
9. Diritto tributario;
10. Diritto romano (biennale);
11. Diritto civile (biennale);
12. Diritto commerciale;
13. Diritto marittimo;
14. Istituzioni di diritto processuale;
15. Diritto processuale civile;
16. Diritto penale e diritto processuale penale (biennale);
17. Diritto internazionale pubblico e privato;
18. Diritto ecclesiastico;
19. Economia generale e corporativa;
20. Medicina legale;
21. Scienza delle finanze;

b) per il conseguimento della laurea in scienze politiche:

1. Teoria generale dello Stato e diritto costituzionale interno e comparato;
2. Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
3. Storia delle istituzioni e delle dottrine economiche;
4. Istituzioni di diritto pubblico;
5. Istituzioni di diritto privato;
6. Diritto amministrativo (biennale);
7. Diritto sindacale e corporativo;
8. Diritto commerciale;
9. Diritto coloniale;
10. Diritto internazionale (biennale);
11. Diplomazia e storia dei trattati;
12. Economia generale e corporativa (biennale);
13. Scienza delle finanze;
14. Politica economica;
15. Statistica (biennale).

Gl'insegnamenti dei quali non è indicata la durata sono annuali.

Art. 23. — Lo studente deve iscriversi e superare gli esami:

a) per la laurea in giurisprudenza: in 18 materie;
b) per la laurea in scienze politiche: in 15 materie.

Lo studente che non intenda seguire il piano di studi proposto dalla Facoltà per ciascuna delle lauree indicate può sostituire due delle 18 materie prescritte per la laurea in giurisprudenza e due delle 15 materie prescritte per la laurea in scienze politiche con altre scelte fra quelle stabilite per il conseguimento dell'altra laurea conferita dalla stessa Facoltà, o tra quelle proprie di Facoltà diversa. La scelta deve essere sottoposta all'approvazione della Facoltà.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si è regolarmente iscritto ad almeno tre materie e non le ha frequentate.

Art. 24. — I laureati in giurisprudenza ed i laureati in scienze politiche che intendono conseguire rispettivamente la laurea in scienze politiche e in giurisprudenza sono inscritti al 4° anno di corso e devono sostenere almeno otto esami in materie scelte fra quelle speciali stabilite per la relativa laurea.

Previa approvazione del piano degli studi, la Facoltà può ritenere utili gli esami per materie speciali prescritte per la nuova laurea, già sostenuti dallo studente, in sostituzione o in soprannumero, nel corso degli studi per il conseguimento della prima laurea. In ogni caso il numero dei nuovi esami che lo studente deve sostenere in materie speciali per la seconda laurea non può mai essere inferiore a quattro.

Per i laureati provenienti da altra Facoltà vale la disposizione generale di cui all'art. 17 del presente statuto.

Art. 25. — Lo studente non può sostenere gli esami:

a) di diritto romano se non abbia superato quello di istituzioni di diritto romano;

b) di diritto sindacale e corporativo se non abbia superato quello di diritto amministrativo;

c) di diritto tributario se non abbia superato quello di economia generale e corporativa;

d) e, in generale, di ogni altra materia relativa al diritto vigente se non abbia superato gli esami: 1) di filosofia e teoria generale del diritto; 2) di istituzioni di diritto pubblico; 3) di istituzioni di diritto privato; 4) di istituzioni di diritto processuale.

L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dello art. 15 del presente statuto. La dissertazione scritta non può però vertere su di un tema di medicina legale.

Art. 26. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto giuridico ed economico, che funziona come seminario a termini delle vigenti disposizioni legislative.

I lavori dell'istituto consistono in discussioni su singoli temi, ricerche bibliografiche, rilievi ed elaborazioni di dati economici e statistici, conferenze tenute dai giovani, ed in quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione degli studenti.

Art. 27. — L'istituto è diretto da un professore di ruolo nominato dalla Facoltà; questa stabilisce anche i corsi e le esercitazioni da tenersi ogni anno nell'istituto.

Art. 28. — L'istituto fornisce ai giovani i mezzi di studio, rappresentati da libri e riviste, e cura la pubblicazione periodica di studi dei professori nonchè di lavori di studenti, riconosciuti meritevoli di stampa dalla Facoltà.

Titolo III.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 29. — La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: in lettere e in filosofia.

Art. 30. — La durata degli studi per ciascuna delle lauree indicate nell'articolo precedente è di quattro anni.

Le materie di insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Archeologia;
2. Lingua e letteratura greca;
3. Lingua e letteratura latina;
4. Filologia romanza;
5. Filosofia;
6. Geografia;
7. Letteratura italiana;
8. Lingua e letteratura francese;
9. Lingua e letteratura inglese;
10. Lingua e letteratura tedesca;
11. Linguistica sarda;
12. Paleografia e diplomatica;
13. Psicologia e pedagogia;
14. Storia antica;
15. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine;
16. Storia dell'arte;
17. Storia della filosofia;
18. Storia medioevale e moderna.

Art. 31. — Il primo biennio è costituito da insegnamenti comuni ad ambedue le lauree. All'inizio del secondo biennio gli studenti devono scegliere fra quello di lettere e quello di filosofia.

Lo studente deve iscriversi durante il corso quadriennale, a non meno di 13 materie e sostenere i relativi esami. Di esse almeno due devono essere triennali e almeno tre biennali.

Lo studente può iscriversi alla stessa materia anche per quattro anni con la facoltà di ridurre, in tal caso, le materie a dodici, delle quali una quadriennale, una triennale e almeno tre biennali.

Sono materie biennali: letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, nel primo biennio; per la laurea in filosofia, nel secondo biennio: storia della filosofia, filosofia e psicologia e pedagogia.

Lo studente, che nel secondo biennio si iscriva a corsi di materie delle quali abbia già frequentato le lezioni e superato l'esame nel primo biennio, deve superare nuovi esami delle stesse materie nel secondo biennio.

Alla fine del primo biennio tutti gli studenti devono sostenere una prova scritta di latino e una prova orale di tedesco o inglese.

Art. 32. — È consentito allo studente di presentare un proprio piano di studi in sostituzione di quello proposto dalla Facoltà, purchè in esso il numero minimo delle iscrizioni e dei relativi esami corrisponda in tutto alle prescrizioni dell'art. 31. Tale piano deve corrispondere ad un particolare ben definito orientamento. Una volta approvato dalla Facoltà non può essere modificato.

Il numero delle materie scelte fra quelle di altre Facoltà non può essere in ogni caso superiore a due e la scelta deve essere approvata dalla Facoltà.

Art. 33. — L'argomento della dissertazione scritta richiesta per l'esame di laurea deve essere dallo studente, presi gli accordi col professore della materia, notificato alla segreteria, almeno sei mesi prima della discussione.

La dissertazione scritta deve essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea in non meno di tre esemplari. La segreteria cura che tali esemplari siano subito inviati alla Facoltà.

La Facoltà delega per ciascuna dissertazione almeno due professori ad esaminarla con particolare cura per riferirne alla Facoltà stessa. I due professori, qualora la dissertazione sia ammessa alla discussione, si assumono il compito di discuterla particolarmente in sede di esame.

L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dello art. 15 del presente statuto, fuorchè per le tesine orali le quali sono soppresse.

La discussione sulla dissertazione scritta non s'intende limitata al contenuto di essa, ma si estende a tutto il periodo storico o a tutte l'ordine di idee a cui si riferisce il tema.

Art. 34. — La commissione per gli esami di laurea è costituita a termini dell'art. 16 del presente statuto.

Art. 35. — I laureati in lettere o in filosofia, i quali aspirino a conseguire la seconda laurea, sono iscritti al quarto anno di corso di filosofia o di lettere.

Per i laureati di altra Facoltà, o per gl'iscritti ad altra Facoltà i quali presentino domanda di passaggio alla Facoltà di lettere e filosofia, si provvede caso per caso.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 36. — Alla Facoltà appartengono i seguenti istituti:

1. Biblioteca di Facoltà;
2. Gabinetto di geografia;
3. Gabinetto di storia dell'arte medioevale e moderna;
4. Istituto di studi sardi.

Assumono la direzione degl'istituti e dei gabinetti i professori titolari o incaricati della cattedra corrispondente. Il bibliotecario della biblioteca di Facoltà è scelto ogni anno dal Consiglio di Facoltà, possibilmente tra i professori di ruolo.

L'istituto di studi sardi è costituito dai professori di filologia romanza, di letteratura italiana, di linguistica sarda, di storia comparata delle lingue classiche e neolatine, di archeologia, di storia antica e di storia medioevale e moderna, tra i quali il Rettore nomina il direttore dell'istituto che dura in carica tre anni e può essere confermato.

TITOLO IV.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 37. — La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 38. — La durata degli studi della Facoltà di medicina e chirurgia è di sei anni. Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Anatomia sistematica normale (triennale);
2. Zoologia e anatomia comparata;
3. Anatomia topografica;
4. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
5. Anatomia patologica (biennale);
6. Chimica generale organica ed inorganica;
7. Chimica biologica;
8. Fisica;
9. Fisiologia (biennale);
10. Patologia generale (biennale);
11. Istologia e fisiologia generale;
12. Farmacologia;
13. Patologia medica dimostrativa;
14. Patologia chirurgica dimostrativa;
15. Igiene;
16. Microbiologia;
17. Clinica medica (triennale);
18. Clinica chirurgica (triennale);
19. Clinica oculistica;
20. Clinica dermosifilopatica;
21. Clinica otorinolaringoiatrica;
22. Clinica pediatrica;
23. Clinica delle malattie nervose e mentali;
24. Clinica ostetrico-ginecologica;
25. Odontoiatria;
26. Medicina legale;
27. Radiologia;
28. Botanica (corso della Facoltà di scienze).

Art. 39. — Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per il conseguimento della laurea, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 22 materie.

Art. 40. — Il numero d'insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 41. — Lo studente non può essere ammesso all'esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato gli esami di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dell'art. 15 del presente statuto.

TITOLO V.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 42. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in matematica, in fisica, in chimica, in scienze naturali.

Art. 43. — La durata degli studi, per ciascuna delle lauree indicate nell'articolo precedente è di quattro anni.

Art. 44. — Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti e sono impartite coi relativi esercizi, disegni ed esercitazioni di laboratorio, per quei corsi per i quali la Facoltà stima opportuno di prescriverli:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica e proiettiva;
3. Calcolo infinitesimale;
4. Geometria descrittiva;
5. Meccanica razionale;
6. Analisi superiore (corso biennale);
7. Geometria superiore (corso biennale);
8. Fisica matematica (corso biennale);
9. Matematiche complementari (corso biennale);
10. Fisica terrestre;
11. Matematica per i chimici e naturalisti (corso biennale);
12. Fisica sperimentale (corso biennale);
13. Fisica superiore (corso biennale);
14. Chimica generale ed inorganica;
15. Chimica fisica ed elettrochimica (corso biennale);
16. Chimica organica;
17. Chimica analitica (corso biennale);
18. Botanica;
19. Zoologia e anatomia comparata;
20. Anatomia e fisiologia umana (corso speciale);
21. Mineralogia
22. Petrografia;
23. Geologia;
24. Paleontologia;
25. Disegno d'ornato e architettura (corso biennale);
26. Matematiche superiori;
27. Meccanica superiore;
28. Fisica teorica;
29. Biologia generale;
30. Fisica applicata;
31. Chimica applicata.

Vengono inoltre utilizzati gl'insegnamenti di lingue estere moderne e di geografia della Facoltà di lettere e filosofia, quelli di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica della Facoltà di farmacia e quelli di chimica biologica e di farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia.

Il professore di ruolo della Facoltà di farmacia, il quale sia titolare di chimica farmaceutica, è aggregato alla Facoltà.

Art. 45. — Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà deve soddisfare alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica:

prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. da 1 a 10, 12, 13, 16, da 26 a 28, e frequentare con profitto per un anno almeno, prima di iscriversi al secondo biennio, il laboratorio di fisica;

per la laurea in fisica:

prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. da 1 a 3, 5, 6, da 8 a 10, da 12 a 16, 21, 28, 30, ed inoltre, prima di iscriversi al secondo biennio, frequentare con profitto per due anni il laboratorio di fisica sperimentale e per un anno quello di chimica, nel secondo biennio frequentare con profitto per due anni il laboratorio di fisica e sostenere una prova pratica finale;

per la laurea in chimica:

prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 44 ai nn. 5, da 11 a 16, 18, 19, 21, 23, 28, 31 e fra gl'insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica (corso speciale), farmacognosia con esercizi, chimica bromatologica con esercizi della Facoltà di farmacia e chimica biologica della Facoltà di medicina e chirurgia.

Lo studente, che abbia ottenuta la firma di frequenza ai tre corsi di analisi algebrica, geometria analitica e calcolo infinitesimale, può non seguire il corso di matematiche speciali ed essere ammesso senz'altro a sostenere l'esame ed è anche da questo esonerato se abbia superato felicemente i tre esami dei corsi sopracitati.

Inoltre lo studente, prima di iscriversi al secondo biennio, deve aver frequentato con profitto il laboratorio di fisica almeno un anno e quelli di chimica generale e di chimica analitica e di mineralogia e, nel secondo biennio, deve aver frequentato con profitto per un anno il laboratorio di organica e quello di chimica fisica e per due anni quello di chimica analitica; dove infine sostenere una prova pratica finale;

per la laurea in scienze naturali:

prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie, di cui almeno due biennali, scelte fra quelle elencate nell'art. 44 ai nn. 10 a 16, da 18 a 24, 29 e fra gl'insegnamenti di geografia della Facoltà di lettere e filosofia e di chimica biologica della Facoltà di medicina e chirurgia ed inoltre, prima di iscriversi al secondo biennio, aver frequentato con profitto i laboratori di fisica e di chimica e, nel secondo biennio, aver frequentato con profitto, almeno per un anno, i laboratori di botanica, mineralogia, geologia e zoologia e anatomia comparata e sostenere una prova pratica finale in queste materie.

Art. 46. — Gli studenti iscritti al biennio propedeutico per l'ammissione agl'Istituti superiori d'ingegneria devono uniformarsi all'art. 26 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. D. 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 47. — Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia presa iscrizione almeno a tre corsi, compresi i laboratori, e non li abbia regolarmente frequentati, salvo per il corso di matematica, per il quale è sufficiente l'iscrizione annuale e la frequenza in due corsi.

Art. 48. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente, oltre l'esame pratico, se questo esame figura nel relativo piano di studi, deve sostenere un colloquio sulle materie fondamentali del ramo scelto. Tale colloquio ha luogo davanti ad apposita commissione, nominata dal Preside della Facoltà e costituita dal professore della materia in cui è svolta la tesi, presidente, e da altri due professori della Facoltà, insegnanti materie fondamentali del ramo suddetto.

Art. 49. — L'esame di laurea si svolge secondo le prescrizioni dell'art. 15 del presente statuto.

Titolo VI.

Facoltà di farmacia.

Art. 50. — La Facoltà di farmacia conferisce il diploma in farmacia e la laurea in chimica e farmacia.

Art. 51. — La durata degli studi per il conseguimento del diploma in farmacia è di anni tre, più un anno solare di pratica farmaceutica.

La durata degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è di quattro anni, più un anno solare di pratica farmaceutica.

Art. 52. — Materie d'insegnamento proprie della Facoltà di farmacia sono:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (corso biennale), con laboratorio per le esercitazioni;
2. Chimica bromatologica, con esercizi;
3. Materia medica (corso speciale) - farmacognosia con esercizi;
4. Igiene (corso speciale), con esercizi;
5. Tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria.

Vengono inoltre utilizzati i seguenti insegnamenti della Facoltà di scienze: botanica; chimica generale e inorganica; chimica organica; fisica sperimentale; zoologia e anatomia comparata; mineralogia; chimica fisica; chimica applicata; biologia generale; chimica analitica; anatomia e fisiologia umana (corso speciale) ed i seguenti insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia: chimica biologica; microbiologia.

Art. 53. — Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 11 materie, delle quali 5 devono essere quelle proprie della Facoltà elencate nell'art. 52 e le altre 6 devono scegliersi tra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, che sono indicate nello stesso art. 52.

In ogni caso lo studente per essere ammesso all'esame di diploma deve aver superato gli esami di chimica inorganica e organica, chimica farmaceutica, materia medica, tecnica farmaceutica.

Nessuno dei primi tre anni di corso è valido se lo studente non ha preso ogni anno iscrizione almeno a tre materie e alle esercitazioni prescritte e non le ha regolarmente frequentate.

Lo studente inoltre è tenuto a compiere un anno solare di pratica farmaceutica in una farmacia a ciò autorizzata e periodicamente controllata. Tre mesi almeno del periodo di pratica devono compiersi dopo aver superato gli esami dei primi tre anni.

Art. 54. — L'esame di diploma si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove:

un'analisi qualitativa, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica in presenza di due membri almeno della commissione esaminatrice, alla quale il candidato rende conto con apposita relazione scritta;

riconoscimento analitico di due farmaci, di uno dei quali è richiesta la titolazione con soluzioni apprestate e sotto la sorveglianza della commissione esaminatrice;

una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata delle prove suddette e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato deve superare le seguenti prove:

un esame pratico nel quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante, e risponderà sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa abbia attinenza con la farmacia;

preparazione di un prodotto farmaceutico, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di due membri della commissione d'esame.

Art. 55. — La commissione per l'esame di diploma alla fine del terzo anno è costituita da sette membri, fra i quali il Preside della Facoltà, presidente, i professori di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica e farmacognosia, d'igiene, e un libero decente.

Per l'esame da superarsi alla fine del quarto anno, la commissione è costituita di nove membri, cioè degl'insegnanti di cui al comma precedente, del professore di botanica e di un provetto farmacista, scelto, possibilmente, fra coloro che abbiano pubblicato lavori scientifici.

Art. 56. — Lo studente che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà deve, per essere ammesso all'esame di laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 12 materie, delle quali 5 devono essere quelle elencate nell'art. 52 e le rimanenti 7 devono scegliersi tra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o di medicina e chirurgia, che sono indicate nello stesso art. 52.

In ogni caso lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea deve aver superato gli esami di chimica inorganica ed organica, chimica farmaceutica, materia medica, tecnica farmaceutica.

Nessuno dei primi quattro anni di corso è valido se lo studente non ha preso ogni anno iscrizione almeno a tre materie e alle esercitazioni prescritte e non le ha regolarmente frequentate.

Lo studente inoltre è tenuto a compiere un anno solare di pratica farmaceutica in una farmacia autorizzata e periodicamente controllata. Tre mesi almeno del periodo di pratica devono compiersi dopo aver superato tutti gli esami dei primi quattro anni.

Art. 57. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve:

1. Superare un esame pratico di analisi qualitativa e quantitativa e una prova di riconoscimento di due farmaci, per uno dei quali è richiesta la titolazione mediante soluzioni apprestate.

2. Presentare una dissertazione scritta, d'indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente attinenti alla farmacia. La tesi deve essere depositata nella segreteria universitaria almeno un mese prima della data fissata dalla Facoltà per gli esami di laurea.

3. Sostenere una discussione sulla tesi presentata e sui due argomenti orali, di cui all'art. 15 del presente statuto.

Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico secondo quanto è stabilito nell'art. 54, ultimi due comma, ed eseguire inoltre una ricerca tossicologica.

Art. 58. — La commissione per l'esame di laurea si compone di nove membri, ed è presieduta dal Preside della Facoltà.

Fanno parte della commissione, oltre il presidente, sei professori della Facoltà, fra i quali sempre quelli di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica e farmacologia e di botanica, e due liberi docenti. In caso di necessità il numero dei componenti la commissione può essere ridotto a sette, fra i quali quattro professori ufficiali e un libero docente. Per l'esame pratico e professionale la commissione si compone di undici o di nove membri, aggiungendosi ai professori suddetti due farmacisti provetti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale.
ERCOLE.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1935-XIII, n. 237.

Proroga della decorrenza degli assegni annui spettanti ai funzionari in servizio presso la Regia ambasciata in Pechino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1934, n. 2072;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La decorrenza di cui agli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 6 dicembre 1934, n. 2072, è prorogata al 7 gennaio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 238.
Dichiarazione formale dei fini di 19 Confraternite della provincia di Lecce.

N. 238. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Cnfraternite della provincia di Lecce:

1. Castrignano dei Greci - Confraternita dell'Immacolata;
2. Corigliano d'Otranto - Confraternita dell'Addolorata e Rosario;
3. Diso - Confraternita dell'Immacolata;
4. Galatina - Confraternita di S. Biagio;
5. Galatina - Confraternita della SS. Trinità;
6. Diso (fraz. Marittima) - Confraternita dell'Immacolata;
7. Minervino di Lecce - Confraternita dell'Immacolata;
8. Nociglia - Confraternita dell'Assunta;
9. Otranto - Confraternita dell'Immacolata;
10. Galugnano (frazione del comune di S. Donato di Lecce) - Confraternita del Sacramento, Rosario ed Annunziata;
11. Sogliano Cavour - Confraternita di Maria SS. del Riposo;
12. Sogliano Cavour - Confraternita del Purgatorio;
13. Spongano - Confraternita dell'Immacolata;
14. Sternatia - Confraternita dell'Annunziata e S. Lorenzo;
15. Santa Cesarea - Confraternita dell'Addolorata e Vitigliano;
16. Leverano - Confraternita del Rosario degli Uomini;
17. Leverano - Confraternita dell'Immacolata;
18. Leverano - Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio sotto il titolo di S. Benedetto;
19. Salice Salentino - Confraternita dell'Immacolata.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 239.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Cristoforo e Compagnia della Misericordia, in Venezia.

N. 239. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita di S. Cristoforo e Compagnia della Misericordia, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 240.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite della provincia di Bari.

N. 240. R. decreto 28 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Bari:

Acquaviva delle Fonti - Confraternita di S. Nicolò da Tolentino;

Capurso - Confraternita del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 241.
Scioglimento della Federazione stomatologica italiana.

N. 241. R. decreto 25 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene disciolta la Federazione stomatologica italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 242.
Erezione in ente morale della « Fondazione Guido Leone Fano per borse di studio », in Roma.

N. 242. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la « Fondazione Guido Leone Fano per borse di studio », istituita in Roma dalla Società romana di elettricità, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1935-XIII.
Sospensione dall'esercizio professionale dell'agente di cambio Edoardo Orefice della Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il rapporto dell'ispettore superiore del Tesoro presso la Borsa valori di Milano in merito all'ispezione eseguita all'agente di cambio sig. Edoardo Orefice e alla ditta « Orefice & C. » Commissioni in Borsa - Milano;

Ritenuto che l'agente di cambio Edoardo Orefice ha compiuto numerose operazioni in proprio, mercè l'interposizione di terzi;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

All'agente di cambio sig. Edoardo Orefice è inflitta la sospensione dall'esercizio della professione presso la Borsa valori di Milano per la durata di tre mesi, con decorrenza dal 1° aprile 1935-XIII.

La Deputazione di borsa di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(851)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1935-XIII.
Schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 2 novembre 1905, n. 11345, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ravenna;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ravenna;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Ravenna;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali della provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine l'Amministrazione provinciale di Ravenna potrà presentare le sue osservazioni;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ravenna.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati o attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
82	Canale dei Mulini di Fusignano o di Lugo o di Castelbolognese infl. al n. 49.	Fiume Reno	Castelbolognese, Solarolo, Bagnara di Romagna, Lugo, Fusignano, Alfonsine.	Tutto il suo corso dalla Chiusa sul Senio, allo sbocco in Reno.

Roma, addì 15 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

(830)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1935-XIII.
Inizio della conservazione del nuovo catasto per la parte del comune di Cisterna di Littoria non ancora attivata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per la parte del comune di Cisterna di Littoria aggregatagli per effetto del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, ed unica del Comune medesimo non ancora attivata;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° aprile 1935-XIII per la parte del comune di Cisterna di Littoria aggregatagli per effetto del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, e da tale data cesserà per detta parte, la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(870)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 201 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ostovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ostovich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Maria Dicovich, nato a Filippano di Dignano il 9 novembre 1888 e abitante a Filippano, n. 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ostoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ruzzan Maria fu Giuseppe e fu Maria Druzetta, nata a Resanzi il 4 giugno 1893 ed ai figli, nati a Filippano: Giovanni, il 16 gennaio 1918; Rosa, il 20 marzo 1920; Maria, il 3 luglio 1922; Giuseppe, il 16 ottobre 1926; Eufemia, il 3 giugno 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8922)

N. 1089 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Paoletich » e « Supan » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Paoletich Maria ved. Supan, figlia di Stefano e di Koznaz Paola, nata a Pola il 12 settembre 1886 e abitante a Pola, via Premuda, 229, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti » e « Soppani » (Paoletti Maria ved. Soppani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Soppani anche ai figli del fu Giuseppe Supan, nati a Pola: Rodolfo, il 19 gennaio 1905; Marcello, il 15 gennaio 1910; Giuseppe, il 6 novembre 1912; Egidio, il 14 dicembre 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8923)

N. 941 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paulettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulettich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Giustina Prosina, nato a Canfanaro il 3 febbraio 1882 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Zivolich di Giovanni e fu Maria Prenz, nata a Canfanaro il 3 aprile 1887 ed ai figli, nati a Canfanaro: Pietro, il 28 giugno 1907; Anastasia, il 5 luglio 1909; Vincenzo, il 25 novembre 1911; Rosa, il 19 dicembre 1914; Martino, il 1° dicembre 1919; Simone, il 21 maggio 1924; Gregorio, l'11 giugno 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8924)

N. 1247 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pauletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Pauletich, nato a Zumasco (Bogliuno) il 16 maggio 1873 e abitante a Olmetto di Bogliuno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Franicich Francesca del fu Michele e della fu Domenica Clagnaz, nata a Olmetto il 16 agosto 1875, ed al figlio Antonio, nato in Olmetto il 1° gennaio 1903.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932-X.

p. *Il prefetto*: Serra.

(8925)

N. 780 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Fosca Vorich, nato a Sanvincenti il 21 agosto 1876 e abitante a Smogliani di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi »,

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Bosaz Lucia di Biagio e di Marianna Jelenich nata a Sanvincenti il 14 ottobre 1892, ed ai figli nati a Sanvincenti dall'or defunta Eufemia Poropat: Maria, l'8 giugno 1904; Eufemia, il 10 gennaio 1906; Fosca, il 18 febbraio 1910; Michele, il 23 dicembre 1912; Anna, il 20 agosto 1915, nonchè ai figli nati a Sanvincenti da Lucia Bosaz: Agata, il 13 settembre 1922; Giovanni, il 3 ottobre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8941)

N. 944 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Sepich Caterina, nato a Villa Braicovi di Canfanaro il 14 ottobre 1879 e abitante a Villa Braicovi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Puch Maria fu Michele nata a Radigosa di Sanvincenti il 19 aprile 1889, ed ai figli nati a Villa Braicovi: Caterina, il 31 agosto 1911; Antonio, il 25 gennaio 1919; Giovanni, il 7 agosto 1922; Martino, il 15 maggio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8942)

N. 943 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Michele, figlio del fu Andrea e di Maria Drandich, nato a Canfanaro il 29 settembre 1901 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sossich di Simone e di Radin Anastasia, nata a Canfanaro il 13 maggio 1904, ed ai figli nati a Canfanaro: Giovanni, il 10 ottobre 1922; Andrea Martino, il 25 novembre 1923; Maria, il 26 febbraio 1927; ed alla madre Maria Drandich del fu Martino vedova di Andrea Percovich, nata a Valle d'Istria l'11 settembre 1871.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 arile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8943)

N. 115 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Perich Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Perich Matteo del fu Matteo e di Maria Savron, nato a Sterna di Grisignana il 19 ottobre 1881, residente a Sterna di Grisignana, n. 4, di condizione agricoltore, è accordata a riduzione del cognome in forma italiana da « Perich » in « Perini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Sterna, dall'or defunta Filomena Primosich: Maria, il 2 aprile 1913; Giovanni, il 6 novembre 1914; Matteo, il 20 luglio 1916; Giuseppe, il 22 agosto 1918; Gioacchino, il 10 ottobre 1921; Giuseppina, il 19 marzo 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8944)

N. 950 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petech Pietro, figlio del fu Giacomo e di Cossara Maria, nato a Villa Braicovi di Canfanaro il 3 luglio 1876 e abitante a Villa Braicovi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Puttina Anna di Carlo e della fu Giovanna Mattocanza, nata a Villa Braicovi il 16 luglio 1881 ed ai figli nati a Villa Braicovi: Eugenio, il 3 marzo 1902; Maria Eufemia il 5 settembre 1904.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8949)

N. 947 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petech Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Giovanna Bastiincich, nato a Villa Braicovi di Canfanaro il 26 novembre 1893 e abitante a Villa Braicovi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morosin Eufemia di Martino, nata a Villa Morosini di Canfanaro il 20 settembre 1896, ed ai figli nati a Villa Mattocani di Canfanaro: Lorenzo Agostino, il 5 febbraio 1919; Albina Maria, il 1° febbraio 1921; Carlo, il 20 giugno 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8950)

N. 1107 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich », è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Nicolò, figlio del fu Giovanni e della fu Morin Margherita, nato a Sansego di Lussinpiccolo, il 15 ottobre 1863 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta, anche alla figlia Maria, nata a Sansego, dalla or defunta Maria Piccinich, il 21 luglio 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X.

p. *Il prefetto*: Marolla.

(8959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei premi per i buoni del Tesoro novennali 1940, 1941 e 1943.

Si notifica che il giorno 20 aprile 1935-XIII, alle ore 10, avranno luogo, in piazza Venezia, le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000 e da L. 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 per cento delle cinque serie scadenti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, delle quattro serie scadenti nel 1941 autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332,

e ai buoni del Tesoro novennali 4 per cento delle sette serie scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, e delle due serie pure scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000 relativi ai buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941, e di quelli da L. 100.000 relativi ai buoni del Tesoro novennali 1943 suindicati, verrà proseguito nei giorni 22 aprile e successivi, alle ore 10, in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico.

Il giorno 18 dello stesso mese di aprile, alle ore 10, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra. Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931, del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931-X; e qualora non siano terminate il detto giorno 18 aprile, continueranno nel giorno successivo 19, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, 29 marzo 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(862)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 71.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.10
Inghilterra (Sterlina)	57.97
Francia (Franco)	79.65
Svizzera (Franco)	392.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.07
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.47
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.05
Cecoslovacchia (Corona)	50.62
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2 595
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8216
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.915
Olanda (Fiorino)	8.20
Polonia (Zloty)	228 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.25
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.05
Id. 3,50 % (1902)	78 —
Id. 3 % lordo	59.50
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	77.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.85
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102.10
Id. id. 5 % id. 1941	102.10
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	95.75
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	95.675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5% n. 185906 per la rendita annua di L. 925, intestata a Collura Calvagno Salvatore fu Calogero, domiciliato in Aragona (Girgenti).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10249)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Saverona », con sede in Orzivecchi.

Con R. decreto 13 dicembre 1934, n. 8997, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio successivo, registro n. 4, foglio n. 80, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Saverona », con sede in Orzivecchi, provincia di Brescia.

La costituzione del detto Consorzio di un comprensorio di ettari 211.72.20 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge in Orzivecchi l'8 luglio 1934.

(856)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;

Visti i decreti del Capo del Governo, rispettivamente del 12 dicembre 1933-XII, e del 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione media tecnica:

CONCORSO	SCUOLA O ISTITUTO	Numero dei posti	PROVE DI ESAMI
(**) Tecnici	Istituti tecnici agrari	2(*)	due scritte, pratica, orale.
	Scuole tecniche agrarie	4	
Censori di disciplina.	Istituti tecnici agrari	8	scritta, orale.
	Istituti tecnici commerciali	1	
(***) Prefetti di disciplina	Istituti tecnici agrari	3	scritta, orale.
	Scuole tecniche agrarie	3	
(***) Segretari economi	Scuole tecniche agrarie	1	due scritte, pratica, orale.
	Istituti tecnici commerciali	6	
	Istituti o scuole tecniche industriali.	18	
Vice-segretari	Istituti o scuole tecniche industriali	8	scritta, pratica, orale.
Applicati di segreteria.	Istituti tecnici commerciali	2	scritta, pratica, orale.
Assistenti	Per ufficio tecnico - Laboratorio tecnologico e laboratorio di macchine - Istituti tecnici industriali	6	scritta, grafica, pratica orale.
	Per filatura e tecnologia del telaio meccanico - Istituti tecnici industriali	1	scritta, pratica, orale.
	Per laboratorio di elettrotecnica e di radiotecnica - Istituti tecnici industriali	5	scritta, grafica, pratica orale.
	Per laboratorio tecnologico edile e cantiere - Istituti tecnici industriali	1	idem.
	Per composizione e fabbricazione dei tessuti - Istituti tecnici industriali	1	scritta, pratica, orale.

(*) Uno di tali posti, giusta l'art. 2 del R. D. 16 ottobre 1934-XII, n. 1840, è riservato esclusivamente a candidati che abbiano il diploma di perito agrario, specializzato in viticoltura ed enologia, essendo il concorso bandito per il R. Istituto agrario di Alba.

I concorrenti a posti di tecnici dovranno quindi dichiarare esplicitamente se intendano concorrere a tale posto.

(**) Concorsi distinti per gli Istituti tecnici e per le Scuole tecniche.

(***) Concorso unico.

CONCORSO	SCUOLA O ISTITUTO	Numero dei posti	PROVE DI ESAMI
Capi officina	Per macchine termiche, idrauliche - Istituti tecnici industriali.	1	scritta, grafica, pratica, orale.
	Per edili - Idem.	2	
	Per meccanici di laboratorio di tessitura - Idem	1	
	Per macchine utensili - Idem.	7	
	Per aggiustaggio - Idem.	2	
	Per fonditori - Idem.	1	
	Per chimici - Idem.	1	
	Per filatori - Idem.	2(*)	
	Per fucinatori e trattamenti termici - Idem.	2	
	Per meccanici - Scuole tecniche industriali.	7	
	Per macchine utensili - Idem.	4	
	Per aggiustaggio - Idem.	4	
	Per elettricisti - Idem.	8	
	Per radioelettricisti - Idem.	2	
Sotto-capi officina	Per aggiustatori attrezzisti - Istituto tecnico e scuola tecnica industriale.	1	
	Per aggiustaggio - Idem.	5	
	Per fonditori - Idem.	1	
	Per laboratorio tecnicologico - Idem.	1	
	Per macchine utensili - Idem.	1	
	Per tessitori - Idem.	1	

(*) Uno dei due posti è per filatori del cotone; l'altro per filatori della canapa. I candidati dovranno dichiarare esplicitamente se intendano concorrere per l'una o per l'altra specializzazione.

I concorsi anzidetti hanno luogo per esami.

§ 2. — Titoli di studio.

Per l'ammissione al concorso a posti di *tecnico agrario* nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214. Per il concorso al posto specializzato in viticoltura ed enologia è invece espressamente richiesto il diploma di perito agrario specializzato per tale ramo.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *assistente* o di *capo officina* nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *assistente* nei Regi istituti tecnici commerciali è richiesto un diploma di abilitazione tecnica, secondo la specificazione del bando, in relazione alla cattedra cui l'assistentato si riferisce.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *sottocapo officina* nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di tecnico o di artigiano rilasciato da una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano;

b) licenza di Regia scuola industriale o di Regio laboratorio-scuola o di scuola di tirocinio a orario ridotto, o diploma di abilitazione ad operaio qualificato;

c) licenza di Regia scuola professionale industriale di 2° grado.

Sono anche ammessi i titoli prescritti per il concorso a posti di assistenti o di capi officina.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *segretario economo* o di *vice segretario* è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza di istituto commerciale;

d) licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *applicato* è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

b) licenza di scuola tecnica agraria o di scuole pratiche o speciali di agricoltura;

c) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

d) licenza di scuola professionale di 2° grado;

e) licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;

f) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado, conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di primo grado, conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *censore di disciplina* è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale, nautico, industriale o di scuole agrarie medie;

c) diploma di scuola professionale di 3° grado;

d) diploma di maturità o di abilitazione di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o licenza di scuola media di 2° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *prefetto di disciplina* è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) licenza di scuola tecnica agraria o di scuola pratica o speciale di agricoltura;

b) licenza di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

c) licenza di scuola professionale di 2° grado;

d) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

e) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o licenza di scuola media di 1° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

* * *

Le donne possono essere ammesse ai concorsi a posti di *vice segretario* nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e di *applicato* nei Regi istituti tecnici commerciali.

§ 3. — Limite di età.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è fissato in 18 anni compiuti alla data del bando di concorso.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 30 anni. E' nondimeno elevato di 4 anni, per effetto dell'art. 3 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 227.

Il predetto limite massimo è elevato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, e di anni 9 per gli invalidi della guerra, o della causa nazionale, e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare.

Il limite massimo di età è aumentato ancora di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche

se posteriore alla Marcia su Roma. Tale aumento non si cumula con quello di cui al II comma di questo paragrafo (1).

Possono essere ammessi con età superiore al limite massimo prescritto, coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media tecnica.

Possono partecipare ai concorsi a posti di assistenti, capi officina, sottocapi officina, segretari e vice segretari, pure quei candidati i quali abbiano superato il limite massimo anzidetto (ma non i limiti massimi di età prestabiliti dagli ordinamenti anteriori) purchè abbiano i titoli di studio prescritti, nel paragrafo 2, o quelli, di cui alla lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (2), ed abbiano riportata la idoneità in precedenti concorsi per posti corrispondenti. Non è richiesto alcun limite di età, ad eccezione del minimo, per i candidati i quali, essendo forniti di tutti gli altri requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualsiasi denominazione, effettivo servizio d'impiego civile, da almeno due anni (R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227).

§ 4. — Delle istanze e dei documenti.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale, debbono essere inviate al Ministero (Direzione generale istruzione tecnica - Ufficio concorsi) e debbono indicare, con precisione, il cognome, il nome, la paternità, la dimora del concorrente e il luogo dove egli intende che gli sia fatta goni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

Alle domande di ammissione al concorso, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma di questo paragrafo, debbono unirsi i seguenti documenti:

1° titolo di studio in originale o copia autentica;

2° certificato di nascita (la firma dell'ufficiale di Stato civile, che lo rilascia, dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente);

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità (la firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto o dall'autorità giudiziaria competente);

4° certificato generale del casellario giudiziario (la firma deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria);

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente abbia il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno. La condotta del concorrente è accertata in modo insindacabile dal Ministero con tutti i mezzi a sua disposizione (la firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia);

6° certificato attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario (la qualifica del medico deve chiaramente risultare dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare, dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, di cui la firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di concorso. Detto certificato, rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dev'essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Coloro i quali risultino iscritti ai Fasci di combattimento, prima della Marcia su Roma, debbono presentare analogo certificato, col visto del Segretario, o di uno dei Vice-segretari del Partito, dal quale risulti la data precisa dell'effettiva iscrizione ai Fasci stessi, con la dichiarazione che non siasi verificata alcuna interruzione.

Gli italiani non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, dove risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma, o di ferite per la causa fascista, debbono presentare il brevetto stesso in originale, o in copia, autenticata dal R. notaio, ovvero un certificato del Segretario, o di uno dei Vice-segretari del Partito, che ne attesti il possesso;

9° certificato comprovant che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti presentati. Ai documenti di rito i candidati possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse per attestare la propria eventuale condizione di ex combattente, orfano di guerra, benemerito della causa nazionale.

I certificati indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nella città di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3°, 4°, 5° e 6° i concorrenti che abbiano già ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione di questo bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

§ 5. — Norme per la presentazione dei documenti.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 60 giorni, dal giorno successivo alla pubblicazione di questo bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

* * *

Coloro che partecipino contemporaneamente a più concorsi, debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, pur-

---

(1) In tal caso, giusta l'art. 3 del decreto di S. E. il Capo del Governo, 17 dicembre 1932-XI, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata, pari al tempo di durata della iscrizione al P.N.F., anteriormente al 28 ottobre 1922.

(2) Art. 16 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395:

b) diploma di licenza d'Istituto medio di 2° grado, o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da Istituti di Istruzione professionale di 3° grado, per il gruppo *B*.

chè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è *tenuto a specificare nelle altre domande* il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

I documenti di rito debbono pervenire tutti in *una volta sola,* unitamente alla domanda, entro il termine qui stabilito.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà respingerlo, con invito a regolarizzarlo entro un termine, in ogni caso non superiore a quindici giorni, dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

* * *

Le domande di ammissione ai concorsi, che perveranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti, il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti ed a titoli presentati, sia presso altre Amministrazioni, sia presso questo Ministero, per cause diverse o per concorsi precedentemente sostenuti, anche in istituti, o per uffici, dipendenti dalla Direzione generale per l'istruzione tecnica.

§ 6. — Norme per gli esami.

I candidati ammessi ai concorsi saranno avvertiti del giorno in cui si iniziano le prove.

Il candidato ammesso ai concorsi, che non si presenti nei giorni fissati, o che manchi ad una delle prove, è ritenuto come rinunciatario.

* * *

Gli esami di concorso consisteranno:

1° per posti di assistente, capo officina e sottocapo officina, in una prova scritta, in una prova pratica, in una prova grafica e in una prova orale, salvo per i posti di assistenti tessili, per i quali non è richiesta la prova grafica;

2° per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale;

3° per posti di segretario economo, in due prove scritte, una orale ed una pratica di dattilografia;

4° per posti di vice segretario, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

5° per posti di applicato, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

6° per posti di censore di disciplina, in una prova scritta e in una orale;

7° per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale.

Tutte le prove di esame per i concorsi a posti di assistente, capo officina, sottocapo officina, tecnico agrario, segretario, vice segretario e applicato, censore e prefetto di disciplina avranno luogo in Roma e verteranno sui programmi, approvati con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840, ed annessi al presente bando in allegato *A*.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

* * *

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla Legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:

1° gli insigniti di medaglia al valore militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra ed i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

7° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

8° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

9° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

10° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i Corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli inscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie, indicate nei numeri da 1 a 10, hanno la precedenza, nelle categorie medesime, salvo le eccezioni predette, i coniugati, e fra questi, coloro che abbiano maggiore numero di figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate nei numeri da 1 ad 8 e nei numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa è determinata dalla età.

§ 7. — Nomina.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo competerà loro l'assegno fissato col decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli aventi diritto competerà altresì l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano contemporaneamente, o successivamente vacanti. L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendano disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, entro il limite massimo di un decimo, o frazione di un decimo, di quelli messi a concorso.

§ 8. — RESTITUZIONE DI DOCUMENTI.

La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a cura del Ministero, dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli, o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino per iscritto, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito dei concorsi.

Roma, addì 26 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

ALLEGATO A.

I.

Programma dell'esame di concorso per il posto di segretario-economo.

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;
b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;
c) una prova pratica di dattilografia;
d) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

NOZIONI DI DIRITTO CIVILE.

Nozioni del diritto e dell'ordinamento giuridico - Diritto oggettivo e soggettivo.

Fonti del diritto - Interpretazione delle norme giuridiche - Limiti di efficacia delle norme giuridiche: nel tempo e nello spazio.

Le persone fisiche - Capacità di diritto e capacità di agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Assenza.

Le persone giuridiche.

Distinzione delle cose.

Diritti reali:

Proprietà e suoi modi di acquisto - Possesso: gradi, effetti e tutela.

Cenni generali sull'usufrutto, uso e abitazione; sulle servitù prediali.

Obbligazioni:

Fonti delle obbligazioni - Contratti: specie, requisiti, effetti.

Varie specie di obbligazioni.

Quasi contratti.

Effetti delle obbligazioni - Adempimento - Mora; caso fortuito - Colpa - Dolo: risarcimento dei danni - Estinzione delle obbligazioni - Garanzia delle obbligazioni.

Delitti e quasi delitti.

I principali contratti speciali, con particolare riguardo ai vari tipi di scuole e istituti d'istruzione tecnica.

Cenni generali sulla trascrizione.

Cenni generali sulla prescrizione.

Principi generali sui diritti di famiglia.

Principi fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie.

Principi generali sulle donazioni.

NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE.

Concetto e fonti del diritto commerciale.

Atti di commercio.

Il commerciante.

Diritti ed obblighi del commerciante.

Mediatori.

Le società commerciali - Nozioni generali e varie specie di società.

Caratteristiche peculiari delle obbligazioni commerciali - Mandato e commissione - Vendita - Le operazioni di borsa e contratto di riporto - Contratto di conto corrente - Pegno - Deposito e sue varie specie - Contratto di assicurazione - Contratto di trasporto.

I titoli di credito e le disposizioni sulle cambiali e sugli assegni.

Il fallimento e i suoi effetti.

Cenni sull'amministrazione e chiusura del fallimento.

Concordato giudiziario e concordato preventivo.

Reati in materia fallimentare.

Prescrizione commerciale.

Cenni di diritto industriale - L'azienda industriale e suoi elementi.

Marchi di fabbrica e privative industriali.

Nave - Le persone: proprietari, armatori, capitano, equipaggio.

NOZIONI DI DIRITTO PUBBLICO.

Concetto ed elementi dello Stato.

Società delle Nazioni.

Caratteristiche dello Stato moderno - La distinzione dei poteri.

Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Lo Statuto del Regno - Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi.

Organi costituzionali dello Stato.

Il Re - Legge della successione - Prerogative regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il Governo del Re - L'organizzazione del potere esecutivo secondo la legge 24 dicembre 1925, n. 2263.

Il Primo Ministro; sue funzioni e prerogative - I Ministri - Il Consiglio dei Ministri.

Il Gran Consiglio del Fascismo Composizione, attribuzioni.

Il Parlamento: Senato e Camera dei Deputati - Composizione, attribuzioni - Immunità parlamentare.

La formazione delle leggi - Discussione e votazione - Sanzione del Re - Promulgazione, pubblicazione.

Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche - Leggi delegate; decreti-legge - Regolamenti e loro diverse specie - Circolari - Istruzioni.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

I Ministeri: Cenni sul loro ordinamento.

Le amministrazioni autonome.

Il Consiglio di Stato - La Corte dei Conti - Ordinamento e funzioni di detti organi.

Il Consiglio di Prefettura.
Il Prefetto.
Comune - Il Podestà - Sue attribuzioni - La Consulta municipale - Il Segretario comunale - Il Governatorato di Roma.
Provincia - Il Preside ed il Rettorato provinciale.
La Giunta provinciale amministrativa: ordinamento e funzioni.
I beni pubblici - Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato - Il patrimonio indisponibile - I beni di uso pubblico dei Comuni o delle Provincie - La espropriazione per causa di pubblica utilità.
La giustizia nell'amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione - Diritti ed interessi.
La giustizia ordinaria - Principi generali e limiti di tale giurisdizione.
Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re.
Le giurisdizioni amministrative - Principi generali.

Ordinamento corporativo dello Stato italiano.

Le associazioni professionali; riconoscimento giuridico - Struttura ed organi di dette associazioni - Loro particolari funzioni e poteri.
Associazioni di primo e secondo grado e associazioni di grado superiore.
Cenno sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi Confederazioni nazionali.
Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.
Cenni sulla natura e sull'efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro - La magistratura del lavoro.
Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.
Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.
Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa; loro costituzione, loro funzioni.
Legislazione sociale - Cenni sugli Uffici di collocamento - Cenni sulle assicurazioni sociali (contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione involontaria; di maternità) - Cenni sull'Opera Nazionale Dopolavoro - Opera Maternità e infanzia - Patronato Nazionale.
Norme generali sul contratto d'impiego privato.

LEGISLAZIONE SCOLASTICA.

Ordinamento del Ministero dell'educazione nazionale - Servizi vari - Consiglio superiore (composizione, attribuzioni).
Riordinamento della istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Istruzione superiore (Università e Istituti d'istruzione superiore).

NOZIONI DI STATISTICA.

Cenni generali - L'ordine dei fenomeni collettivi - La ricerca della uniformità - L'osservazione dei fenomeni collettivi - Metodo statistico.
Rilevazione dei fenomeni collettivi - Metodi e strumenti di rilevazione - Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati - Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.
Elaborazione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici, serie e seriazioni, ecc.
Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diagrammi - Cartogrammi.
Uffici di statistica - Istituto centrale di statistica.
Cenni generali di statistica demografica ed economica.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA.

a) Computisteria: Sistemi monetari e parità monetarie - Elementi di costi e ricavati mercantili - Interesse e sconto; varie specie.
Cambiali, tratte e pagherò cambiari - Varie specie di assegni e di vaglia bancari - Distinta di sconto - Conti correnti - Cambio - Fondi pubblici e privati - Quotazione ed operazioni di borsa.
b) Ragioneria generale: Aziende in genere; varie specie; loro classificazione - Inventario - Bilanci di previsione - Gestione dell'azienda e fatti amministrativi - Scritture computistiche - Sistemi e metodi di scritture - Forme della partita doppia - Rendiconto.
c) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di Scuola o di Istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).
d) Aziende pubbliche - Cenni sul patrimonio e sulla gestione dell'azienda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali - Cenni sui preventivi e sui consuntivi.
e) Ordinamento amministrativo-contabile delle Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

DATTILOGRAFIA.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

II.

Programma dell'esame di concorso per il posto di vice segretario.

L'esame consiste in una prova scritta, di *computisteria* e *ragioneria*, ed in una prova orale, sui programmi delle corrispondenti prove del concorso per segretario economo.
L'esame comprende anche una prova pratica di dattilografia, analoga a quella stabilita per l'anzidetto concorso.

III.

Programma dell'esame di concorso per il posto di applicato.

Prova scritta.

Componimento italiano.
Risoluzione di un problema, in applicazione del programma della prova orale.

Prova orale.

Carta del lavoro.
Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.
Aritmetica pratica - Numeri interi e frazionari, con particolare riguardo ai numeri decimali - Proporzioni e proporzionabilità ed applicazioni - Calcoli percentuali.
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.
Nozioni elementari di statistica.
Ordinamento degli archivi.

Prova pratica.

Dattilografia.

IV.

Programma dell'esame di concorso per i posti di capo officina e sottocapo officina.

L'esame comprende una prova *scritta*, una prova *grafica*, una prova *pratica* ed una prova *orale*.

A) La prova *scritta* consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai programmi di esercitazioni pratiche delle relative specializzazioni.

B) La prova *grafica*, che potrà essere eventualmente riunita colla prova scritta, consisterà in uno schizzo o in un disegno dal vero, debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure in un disegno o schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.

C) La prova *pratica* consisterà nella esecuzione di uno o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto, sia alle mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per le relative specializzazioni.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate e sulle apparecchiature ed attrezzature impiegate.

D) La prova *orale* consisterà in un colloquio sugli argomenti dei programmi stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso.

V.

Programma dell'esame di concorso per il posto di assistente.

L'esame comprende una prova *scritta*, una prova *pratica*, una prova *grafica* ed una prova *orale*, ad eccezione della specializzazione per tessili, per la quale non sarà richiesta la prova grafica.

Gli argomenti proposti e la loro trattazione, saranno adeguati ai programmi d'insegnamento degli istituti industriali.

A) La prova *scritta* consisterà nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:

1. La meccanica, le macchine o la tecnologia meccanica, per l'assistente da destinarsi all'Ufficio tecnico, al Laboratorio tecnologico o a quello di macchine.

2. L'elettrotecnica generale e gli impianti elettrici, oppure la radiotecnica generale, per l'assistente da destinarsi al Laboratorio di elettrotecnica, o a quello di misure elettriche o radioelettriche, o al reparto di montaggio degli apparecchi radioelettrici.

3. La filatura, oppure la tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, la composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, per l'assistente per la filatura o per la tessitura a seconda delle relative specializzazioni.

4. Le costruzioni edili, stradali, idrauliche, l'impianto e l'organizzazione del cantiere, per l'assistente da destinarsi al laboratorio tecnologico edile o al cantiere edile.

B) La prova *pratica* consisterà in analogia a quanto è indicato in *A*):

1. Nell'esecuzione di una o più prove pratiche sui programmi del laboratorio di macchine o di quello tecnologico.

2. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nel programma del laboratorio di elettrotecnica o in quello del laboratorio di misure elettriche e radioelettriche e di montaggio di apparecchi radioelettrici.

3. In esercitazioni pratiche sulle macchine di filatura o sui vari tipi di telai a mano e meccanici per tessuti lisci ed operati ed in prove tecnologiche sui filati o sui tessuti a seconda della specializzazione.

4. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio tecnologico per edili e nell'impiego di strumenti topografici.

C) La prova *grafica* consisterà nell'esecuzione di un elaborato relativo ai programmi d'insegnamento stabiliti per gli istituti tecnici industriali per le seguenti materie, in corrispondenza delle specializzazioni indicate nella lettera *A*).

Per i concorsi di cui al n. 1: disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione meccanici.

Per i concorsi di cui al n. 2: disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione per elettricisti, oppure disegno per radiotecnici.

Per il concorso di cui al n. 4: disegno di costruzioni e di topografia.

D) La prova *orale* consisterà in un colloquio su argomenti compresi nei programmi degli istituti industriali, secondo la trattazione che comporta il grado di tali istituti, e riguardanti, per le singole specializzazioni, rispettivamente le materie indicate alla lettera *A*).

VII.

Programma dell'esame di concorso per il posto di censore negli istituti tecnici agrari.

L'esame comprende: una prova *scritta* e una prova *orale*.

La prova *scritta* consiste nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria con riferimento al programma di letteratura italiana e di storia della prova orale.

La prova *orale* consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

LETTERATURA ITALIANA.

Caratteri generali dei secoli XIII e XIV - Notizie sui tre grandi trecentisti e sulle loro opere.

La *Divina Commedia*, il *Canzoniere* del Petrarca, il *Decamerone*.

Caratteri generali dei secoli XV, XVI e XVII.

Le *Istorie fiorentine* del Machiavelli, la *Storia d'Italia* del Guicciardini, l'*Orlando Furioso*, la *Gerusalemme liberata*, la *Secchia rapita*, il *Dialogo* sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo.

Caratteri generali dei secoli XVIII e XIX - Notizie sui principali scrittori e sulle loro opere - Il *Giorno* e le *Odi* del Parini, i *Promessi sposi* del Manzoni, le *Odi barbare* del Carducci.

Notizie di letteratura contemporanea ed esposizione del contenuto di qualche opera ad essa appartenente indicata dal candidato.

STORIA D'ITALIA.

Roma dalle origini al decadimento politico; Giulio Cesare e l'idea di Roma, fulcro della civiltà del mondo.

Feudalismo e cavalleria - Rinascimento - Riforma e controriforma.

La rivoluzione francese - Napoleone Bonaparte - Stati d'Italia al tempo della rivoluzione francese - Invasione francese in Italia - Il trattato di Campoformio - Gli austro-russi in Italia - Battaglia di Marengo - Napoleone Bonaparte imperatore e re d'Italia - Caduta di Napoleone.

La restaurazione e la Santa Alleanza - Moti liberali e costituzionali in Italia dal 1815 al 1831 - L'Italia dal 1831 al 1848 - Mazzini e Gioberti - Le riforme e gli Statuti - Pio IX e Carlo Alberto - La prima guerra di indipendenza.

Vittorio Emanuele II - Cavour - Garibaldi - Il Piemonte nel decennio di preparazione - La seconda guerra d'indipendenza - Gli avvenimenti del 1860 - Le annessioni - Terza guerra d'indipendenza - La questione romana dal 1861 al 1870 e la legge delle guarentigie.

L'Italia dal 1870 al 1914 - L'Italia nella guerra mondiale - Vittorio Veneto - L'Italia da Vittorio Veneto ad oggi.

NOZIONI DI PEDAGOGIA E IGIENE.

Dello sviluppo fisico, morale e intellettuale del fanciullo e dell'adolescente.

L'educazione collegiale - I convitti come istituti di educazione; loro rapporti educativi con la famiglia e con la scuola; loro funzione statale.

L'educazione fisica, morale, civile ed estetica nel convitto.

Gli studi dei convittori; le loro letture.

L'ideale educativo nella nuova vita italiana e i compiti del personale educativo dei convitti al riguardo.

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.

Profilassi contro le malattie contagiose.

Soccorsi urgenti in casi di infortunio.

NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA E DI STATISTICA.

a) *Diritto amministrativo.*

Leggi, regolamenti, ordinanze, circolari.

Pubblici impieghi - I principii di autorità e responsabilità nei pubblici impieghi - Diritti e doveri dei pubblici impiegati - Leggi sugli impiegati civili dello Stato.

Organizzazione dell'Amministrazione centrale - Il potere esecutivo - Il Re - Il Primo Ministro Capo del Governo, Ministri, Sottosegretari di Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio dei Ministri.

Corpi consultivi centrali - Organi centrali di controllo giuridico.

Il Prefetto - L'Intendente di Finanza.

Degli enti autarchici - Provincia - Comune.

Il Governatore di Roma.

Corporazioni e Sindacati.

b) *Legislazione scolastica.*

Ordinamento generale del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici da esso dipendenti.

Amministrazione scolastica regionale.

Ordinamento dell'istruzione elementare e media con speciale riguardo a quella agraria.

c) *Nozioni di statistica.*

VIII.

Programma dell'esame di concorso per il posto di tecnico agrario nelle scuole e negli istituti tecnici agrari.

L'esame comprende due prove *scritte*, una prova *pratica* e una prova *orale*.

Le prove *scritte* sono una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova *scritta* di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale.

La prova *scritta* di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità in una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto e a colonia.

La prova *orale* consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnia.

La prova *pratica* consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi tra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, meccanica agraria.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni, ma di essere, altresì, in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

IX.

Programma dell'esame di concorso per tecnico agrario specializzato in viticoltura ed enologia.

L'esame comprende due prove *scritte*, una prova *pratica* e una prova *orale*.

Una delle prove *scritte* riguarda l'agraria e l'economia rurale e consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica colturale o all'ordinamento dell'azienda rurale.

L'altra *prova scritta* consiste nella trattazione di un tema d'indole pratica riguardante la viticoltura e l'enologia.

La *prova orale* consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi d'insegnamento dei corsi di specializzazione degli istituti tecnici agrari per viticoltura ed enologia, con opportuni richiami al programma di agraria e di economia rurale del corso ordinario.

La *prova pratica* consiste nella esecuzione di uno, o più, degli esperimenti pratici, indicati — per la specializzazione in viticultura ed enologia — nei programmi di esame per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato perizia e sicurezza nelle varie operazioni, ma altresì di essere in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

X.

Programma dell'esame di concorso per il posto di prefetto di disciplina.

L'esame comprende una prova *scritta* e una prova *orale*.

La prova *scritta* consiste nello svolgimento di un tema sopra argomenti relativi alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla vita nazionale.

La prova *orale* consta di tre parti: la prima riguarda la cultura generale, la seconda la matematica elementare e le nozioni di computisteria, la terza nozioni varie e si svolge in base ai seguenti programmi:

CULTURA GENERALE.

Lettura, riassunto e commento di passi scelti.
Nozioni sulla storia d'Italia, dal 1748 ai giorni nostri.
Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
Elementi di cultura fascista.

MATEMATICA ELEMENTARE E NOZIONI DI COMPUTISTERIA.

Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola di miscuglio, regola di società.
Misura delle superficie delle principali figure geometriche; regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici.
Compra-vendita; fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi; trasporti.

NOZIONI VARIE.

Gli apparati principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione - Sostanze alimentari e razioni; bevande - Innervazione - La vista e l'udito - L'organo della loquela - L'olfatto.
Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno.
Pulizia del corpo e degli indumenti.
Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale.
Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.
Primi soccorsi nei casi d'urgenza - Accidenti per fulminazione - Accessi convulsivi - Avvelenamenti - Asfissia - Corpi estranei - Puntura d'insetti.
Malattie contagiose: le più importanti norme profilattiche.
Pratica di assistenza agli infermi.
L'educazione fisica morale e civile nel convitto, nella casa e nella scuola.
Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

(867)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 130 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Sato;
Viso il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1731, che approva i nuovi ruoli per il personale di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse sugli affari;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, di mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Vista la nota 28 gennaio 1935-XIII, n. 1554.7.1/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 130 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, al quale può partecipare soltanto personale maschile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità classica o scientifica;
b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno;
c) diploma di geometra, rilasciato dalla sezione geometri di un Istituto tecnico del Regno, soltanto per il personale che alla data del bando di concorso presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria, fisico-matematica e agrimensura) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 luglio 1935-XIII e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze in Roma e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.
Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.
La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le Intendenze provvedute, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:
1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.
Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.
Fermo il disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva i predetti limiti massimi di età di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra

1915-1918, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare, tale limite è protratto fino al 39° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il medesimo beneficio è concesso anche ai feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferita, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. La data di iscrizione anzidetta e la ininterruzione della iscrizione dovranno risultare da apposito certificato rilasciato dal segretario federale della Provincia alla quale il fascista appartiene, vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare o provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato, a secondo dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornirne la prova documentata nel modo suindicato al n. 1, penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 dell'art 5, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Anche questi candidati sono tenuti a dimostrare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento nel modo prescritto al n. 8 del precedente art. 5.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti residenti in Colonia possono presentare in termine la sola domanda, con riserva di presentare i documenti prima dell'inizio della prove scritte.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o l'invieranno non completi. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad accezione del titolo originale di studio.

Peraltro i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente:

Rogari gr. uff. dott. Vincenzo, direttore generale delle tasse sugli affari;

Membri:

Rajani comm. Guglielmo, capo divisione nel Ministero delle finanze;

Todde comm. dott. Pietro, capo divisione nel Ministero delle finanze;

Crudele cav. dott. Dante, capo sezione nel Ministero delle finanze;

D'Ortenzio comm. dott. Felice, ispettore superiore Demanio e tasse.

Il cav. dott. Vincenzo Calvino, consigliere nel Ministero delle finanze, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 13 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, ai feriti per la causa fascista ed agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed in mancanza, agli orfani di guerra, o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 ottobre 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati procuratori del registro di 2ª classe, con riserva di anzianità. Gli altri se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratori del registro di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 13

A coloro che conseguono la nomina a volontari compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, diminuito del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno è di L. 350 mensili diminuito del 12 per cento.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale del Regno.*

Roma, addì 14 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte.

Parte prima.

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali di procedura civile.
2. Nozioni generali sulle leggi relative alle tasse di registro, di bollo, di successioni ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.
3. Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
4. Nozioni di statistica.

Il Ministro: Di Revel.

(864)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.